

[Parte 1 di 2]

Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (in Gazz. uff., 8 marzo, n. 57). --- Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel regno. [testo DECRETO]

Preambolo

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766, per il riordinamento degli usi civici nel regno.

Articolo 1

Articolo unico.

é approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente il riordinamento degli usi civici annesso al presente decreto e visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

[Parte 2 di 2]

Preambolo

TESTO DEL REGOLAMENTO.

Articolo 1

Art. 1.

Le dichiarazioni del podestà e dei rappresentanti delle associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi dell'art. 3 della legge, dovranno contenere l'indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre che si ritengono gravate. Trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, senza che siensi fatte le dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 2 della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi sono soggette. Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con firme autenticate.

Articolo 2

Art. 2.

Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche l'indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

Articolo 3

Art. 3.

Qualora i commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto od in parte non dichiarati, potranno chiedere al prefetto della provincia, cui il comune o l'associazione appartengono, la nomina di un commissario che provveda a fare od integrare la dichiarazione, oppure procedere senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti. Il decreto di nomina dell'istruttore conterrà l'indicazione dei diritti e delle terre a norma del precedente art. 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'art. 3 della legge nell'albo pretorio del comune, nel cui territorio trovansi i fondi, equivarrà, per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo. Per la pubblicazione del decreto il prefetto, se il commissario regionale ne faccia richiesta, deve nominare un commissario. Il ministro dell'economia nazionale potrà promuovere l'emanazione del decreto suddetto.

Articolo 4

Art. 4.

Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non h obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli art. 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il commissario dovrà comunicare, in copia, al ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.

Articolo 5

Art. 5.

Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del commissario. Spirato il termine di cui all'art. 3 della legge, il commissario scriverà nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.

Articolo 6

Art. 6.

Salvo la facoltà discrezionale del commissario di procedere di ufficio, i podestà e le associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al commissario. Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:

- 1: i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;
- 2: l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono l'istanza;
- 3: l'indicazione delle terre a cui l'istanza si riferisce;
- 4: le conclusioni.

Articolo 7

Art. 7.

Qualunque possessore potrà presentare domanda al commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie terre. In tal caso il commissario pur disporre, ove occorra, che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

Articolo 8

Art. 8.

Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai comuni ed alle associazioni agrarie si terrà sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.

Articolo 9 Art. 9.

Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorché essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Articolo 10

Art. 10.

Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai comuni ed approvati dai consigli provinciali dell'economia. Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolte dal commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei ministeri dell'economia nazionale e delle comunicazioni (marina mercantile) e del tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

Articolo 11

Art. 11.

Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avviserà le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno ed ora in cui si recherà sopralluogo. Egli farà risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potrà disporre che le parti ed i loro periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso farà menzione di ciò nei verbali ed alligherà le scritture che gli venissero presentate. Il perito terrà conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presenterà al commissario.

Articolo 12

Art. 12.

La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non può farsi che nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge. Nel procedere alla liquidazione il commissario esaminerà anzitutto se concorrano le condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sarà lasciato per intero al proprietario col peso del canone. Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell'art. 5 della legge, e potrà farsi luogo, nelle province ex-pontificie, all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 3 agosto 1891, n. 510.

Articolo 13

Art. 13.

Per l'applicazione del cennato art. 9 il commissario fisserà la prima quota spettante al comune, frazione od associazione agraria a norma dell'art. 5 della legge, e determinerà poi se anche l'altra quota spettante al proprietario debba essere in tutto od in parte ceduta alla popolazione mediante l'imposizione, a favore del proprietario, di un annuo canone commisurato al valore della medesima quota o parte di quota. Nel prendere l'anzidetta determinazione il commissario terrà presenti, insieme alle altre circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la quantità dei terreni di cui il comune, frazione od associazione sono già in possesso e la possibilità che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto del procedimento o giudizio di affrancazione in corso.

Articolo 14

Art. 14.

Contro le decisioni del commissario, nel caso con cui si consente o si nega la cessione alla popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, è ammesso il ricorso al ministro

per l'economia nazionale, il quale, udito il parere del consiglio di Stato, deciderà definitivamente. Per tale ricorso restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 6 agosto 1891, n. 518, intendendosi sostituito il commissario regionale alla giunta d'arbitri. Il decreto del ministro sarà comunicato al commissario, che ne curerà la notificazione e l'esecuzione. Tuttavia la decisione definitiva del ministro per l'economia nazionale non potrà aver luogo, qualora, essendo stato proposto reclamo contro la decisione del commissario in ordine all'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di cui all'art. 1 della legge, la corte di appello abbia ordinato la sospensione della decisione impugnata, ai termini dell'art. 32, ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a quando la predetta sospensione non sia cessata a norma di legge.

Articolo 15

Art. 15.

Il commissario pur incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge. Il progetto, con le eventuali modificazioni che il commissario crederà apportarvi, dovrà essere depositato nella segreteria del comune o della associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gli interessati avranno diritto di prenderne visione. Del deposito sarà dato avviso mediante bando da affiggersi all'albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione. Hanno diritto di opporsi al progetto il comune o l'associazione agraria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni. Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al commissario, questi con suo decreto renderà esecutivo il progetto. Se invece saranno fatte opposizioni, il commissario provvederà per la risoluzione di esse in contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugate. Il progetto reso esecutivo dal commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso prevedute.

Articolo 16

Art. 16.

Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da lire 4, saranno depositate nella segreteria del commissario regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate. Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

Articolo 17

Art. 17.

Di regola i commissari provvederanno ai termini dell'art. 8 della legge allo scioglimento di tutte le promiscuità. Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal commissario la conservazione della promiscuità, a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al ministero dell'economia nazionale sarà corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese dai podestà dei comuni e dai rappresentanti delle associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell'autorità forestale.

Articolo 18

Art. 18.

I commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei comuni o delle associazioni agrarie interessati e dell'autorità forestale, faranno anche per esse il rapporto al ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuità.

Articolo 19

Art. 19.

Il ministro per l'economia nazionale, esaminate le proposte del commissario, potrà con suo decreto autorizzare tanto la conservazione delle promiscuità esistenti, che lo scioglimento.

Articolo 20

Art. 20.

Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla proprietà degli alberi da parte di un comune, frazione od associazione agraria, e nella proprietà del suolo da parte di altro comune, frazione od associazione, lo scioglimento di essa avverrà mediante la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.

Articolo 21

Art. 21.

Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da associazioni o comunioni di particolari la proprietà di alberi su terre comuni, la promiscuità sarà sciolta nel modo seguente: Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al comune ed una quota

in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti. Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del comune. Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sarà pari al valore del diritto ceduto dal comune. Le stesse norme saranno adottate quando la proprietà degli alberi appartenga al comune, ed un'associazione o comunione di particolari abbia acquistata la proprietà del suolo.

Articolo 22

Art. 22.

Quando la proprietà degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi anzidetti, si farà luogo alla divisione delle terre col comune in base al valore dei rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporrà un canone a favore del comune a norma del primo comma dell'art. 7 della legge.

Articolo 23

Art. 23.

Non sarà considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare od innestare alberi nelle terre comuni. In tal caso gli alberi resteranno nel godimento degli attuali possessori sin che esisteranno, se trattisi di alberi sparsi, ed è vietato ai possessori stessi di sostituirli. Gli utenti corrisponderanno al comune un canone da stabilirsi dal commissario. Quando una persona abbia il godimento di una notevole quantità di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potrà far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli articoli 9 e 10 della legge.

Articolo 24

Art. 24.

Qualora più comuni, frazioni od associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio di privata proprietà, si procederà anzitutto alla valutazione dei diritti accertati ed all'assegno del compenso ai termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 della legge stessa.

Articolo 25

Art. 25.

Sono soggette all'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo, ovvero esso non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all'epoca della concessione.

Articolo 26

Art. 26.

Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno però fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919.

Articolo 27

Art. 27.

L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sarà accertato da un perito nominato dal commissario regionale. Il perito farà l'elenco dei concessionari; identificherà le quote possedute; distinguerà i quotisti inadempienti dagli adempienti e per questi ultimi proporrà i nuovi canoni. Il commissario provvederà alla concessione definitiva a favore degli adempienti con decreto da sottoporsi alla sovrana approvazione.

Articolo 28

Art. 28.

Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'art. 13 della legge, ed ove i possessori non le rilascino volontariamente, il commissario provvederà a norma dell'art. 29 della legge. Lo stesso avrà luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, in base a disposizioni di statuti e regolamenti che non potevano più applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato art. 13 della legge, ed abbiano adempito agli obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme stabilite dai due precedenti articoli.

Articolo 29

Art. 29.

Qualora il commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali, si procederà anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potrà supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali. Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rileverà tutti i possessi privati in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguerà i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigerà uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le migliorie introdotte e farà la proposta del canone da imporre, ai termini dell'art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate accerterà pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al comune od all'associazione agraria.

Articolo 30

Art. 30.

Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la segreteria del comune o dell'associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agli interessati ai termini, dell'art. 15 del regolamento. Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni comuni, l'associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo. I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate. Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel precedente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 16.

Articolo 31

Art. 31.

Il commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siano presentate opposizioni né domande di legittimazione sarà ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformità alla perizia depositata. Lo stesso avrà luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percetti. In quanto alla restituzione dei frutti il commissario potrà, in ogni caso, su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione.

Articolo 32

Art. 32.

Lo stesso procedimento si adotterà per la sistemazione delle quote dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione anteriore.

Articolo 33

Art. 33.

I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa.

Articolo 34

Art. 34.

Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuità, di affrancazione delle terre soggette ad usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate a norma dei precedenti articoli, si formerà il piano di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune od all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti. Se però le circostanze lo rendano opportuno, potrà disporsi, col consenso del ministero dell'economia nazionale, che, anche in pendenza delle operazioni suddette, si formi il piano di massima per le terre che sono in possesso dell'ente e si proceda alla ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a provvedere separatamente per le altre terre che potranno in seguito pervenire all'ente medesimo, ferma restando la ripartizione già eseguita.

Articolo 35

Art. 35.

Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consisterà nella esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art. 11 della legge. Esso sarà eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sarà redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curerà la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale od all'associazione agraria; e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provocherà l'approvazione del consiglio ai sensi dell'art. 3, n. 5, della legge 16 giugno 1927, n.

1071, e potrà, ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni. Il podestà del comune od i rappresentanti dell'associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al consiglio provinciale dell'economia. Il consiglio potrà introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputerà necessarie.

Articolo 36

Art. 36.

Il piano approvato o modificato sarà trasmesso con la deliberazione del consiglio al commissario regionale, il quale emetterà il provvedimento di cui all'art. 14 della legge.

Articolo 37

Art. 37.

Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'art. 11 della legge debbano essere assegnate le terre di uso civico dei comuni o delle associazioni agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il commissario potrà essere autorizzato dal ministero dell'economia nazionale ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 14 della legge senza che sia compilato il piano di massima.

Articolo 38

Art. 38.

I piani di massima approvati dai commissari regionali anteriormente all'effettivo funzionamento dei consigli provinciali dell'economia sono validi ad ogni effetto di legge.

Articolo 39

Art. 39.

Il commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai comuni e dalle associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potrà anche proporre al ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge. Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i comuni e le associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della giunta provinciale amministrativa. Il ministero dell'economia nazionale provvederà sentito il parere del commissario regionale.

Articolo 40

Art. 40.

Salva diversa disposizione del ministro per l'economia nazionale, saranno soggette all'applicazione della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre per le quali h stato emesso decreto di alienabilità anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi revocato il relativo decreto di autorizzazione.

Articolo 41

Art. 41.

Potranno i comuni e le associazioni agrarie richiedere, ed il ministro dell'economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il ministro per l'economia nazionale potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.

Articolo 42

Art. 42.

Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sarà provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, il commissario regionale emanerà un decreto nel quale indicherà gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria a), di cui all'art. 11 della legge. Il decreto sarà comunicato al comune od all'associazione agraria a cui appartengono le terre, e indi affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi. Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al commissario dal comune, dall'associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'art. 16 del presente regolamento. Il commissario, se non siano state proposte opposizioni o dopo che queste siano state risolte a norma di legge, comunicherà il decreto al prefetto ed all'autorità forestale della provincia.

Articolo 43

Art. 43.

I comuni e le associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n.

3267, e dal relativo regolamento (regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126), e li sottoporranno all'approvazione dei consigli provinciali dell'economia.

Articolo 44

Art. 44.

In caso d'inadempienza il prefetto assegnerà un perentorio termine ai podestà dei comuni ed ai rappresentanti delle associazioni agrarie per la compilazione dei sopraddetti regolamenti, decorso infruttuosamente il quale sarà provveduto alla loro compilazione a mezzo di apposito commissario.

Articolo 45

Art. 45.

I limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del codice civile saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.

Articolo 46

Art. 46.

Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il comune e l'associazione agraria potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del comune o dell'associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. È espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

Articolo 47

Art. 47.

Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico od un perito nominato dal commissario formulerà il piano di ripartizione in unità fondiaria delle terre destinate alla coltura agraria, che conterrà anche l'indicazione delle migliorie, che i concessionari dovranno eseguire, e dei canoni da imporsi a costoro.

Articolo 48

Art. 48.

Qualora se ne riconosca la necessità, il piano di ripartizione conterrà l'indicazione delle opere di sistemazione e trasformazione da eseguirsi, con gestione unita, prima dell'assegnazione delle quote e quella della spesa approssimativa e dei mezzi più idonei a sopperirvi. In tal caso il piano sarà comunicato al ministero dell'economia per i provvedimenti di cui all'art. 15 della legge.

Articolo 49

Art. 49.

Il commissario, approvato il piano di ripartizione, formulerà un bando col quale tutti i capi di famiglia, che credano di avere diritto a concorrere secondo le disposizioni dell'art. 13 della legge, saranno invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando medesimo, ed inviterà il podestà del comune od il presidente dell'associazione agraria a farlo pubblicare mediante affissione all'albo pretorio e nei principali luoghi del comune o delle frazioni interessate. Durante il suddetto termine il bando dovrà rimanere continuamente affisso nell'albo del comune e per lo stesso periodo di tempo il piano di ripartizione in quote resterà depositato presso la segreteria del comune o dell'associazione, con facoltà a chiunque di prenderne visione.

Articolo 50

Art. 50.

Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del comune o dell'associazione agraria, che ne rilascerà ricevuta e le annoterà in un elenco, copia del quale sarà affissa all'albo pretorio nel giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui all'articolo precedente e vi rimarrà affisso per otto giorni. Coloro che non presenteranno la domanda nel termine stabilito perderanno il diritto di concorrere alla ripartizione in corso, ma potranno concorrere ad eventuali ripartizioni successive o alla riconcessione di quote non accettate od abbandonate.

Articolo 51

Art. 51.

Sono considerati capi famiglia agli effetti dell'art. 13 della legge:

- a) il coniugato o il vedovo con o senza prole;
- b) la vedova con prole;
- c) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
- d) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;
- e) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.

Articolo 52

Art. 52.

Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal podestà del comune e composta di sei membri scelti, tra i cittadini del comune o della frazione interessata, dal pretore del mandamento. Se si tratti di terre appartenenti ad un'associazione agraria, faranno parte anche della commissione il presidente dell'associazione ed un membro del consiglio di amministrazione delegato dal consiglio medesimo. Le deliberazioni della commissione saranno valide quando in seguito a regolare convocazione sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Articolo 53

Art. 53.

La commissione esaminerà quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per essere ammessi alla ripartizione e ne formerà l'elenco. Annoterà il separato elenco quelli che debbono escludersi, indicando i motivi dell'esclusione. Se il numero degli ammessi superi quello delle quote disponibili, la commissione sceglierà un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti, purché diano affidamento di poter trarre la maggiore utilità dalle terre. Per stabilire il grado di possidenza ai fini dell'attribuzione delle quote si terrà conto cumulativamente dei beni di tutti i componenti la famiglia. A parità di requisiti gli agricoltori ex combattenti avranno la preferenza. Se non vi siano, in tutto od in parte, sufficienti motivi di preferenza, si procederà in seduta pubblica al sorteggio fra i concorrenti che trovinsi in condizioni uguali. Formato in tal modo l'elenco di coloro ai quali dovranno assegnarsi le quote, esso sarà pubblicato nel modo stabilito per il bando di concorso.

Articolo 54

Art. 54.

Di tutte le pubblicazioni stabilite negli articoli precedenti si far` constare con gli appositi certificati.

Articolo 55

Art. 55.

I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare ricorso al commissario regionale nel termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione dell'elenco degli assegnatari. Durante il detto termine tutti gli atti della commissione saranno visibili nella segreteria comunale o dell'associazione agraria. I ricorsi in carta da bollo saranno presentati nella stessa segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

Articolo 56

Art. 56.

Trascorso il termine utile per ricorrere, il podestà od il presidente dell'associazione agraria trasmetterà tutti gli atti ed i ricorsi al commissario che, assunte le informazioni necessarie, anche, ove occorra, per mezzo di un suo assessore o di un istruttore da lui nominato, stabilirà definitivamente l'elenco degli assegnatari delle quote. In base a questo elenco la commissione di cui all'art. 52 procederà in seduta pubblica ed in giorno festivo al sorteggio delle quote fra gli assegnatari. Il verbale di sorteggio sarà subito trasmesso al commissario, il quale, constatata la regolarità, emanerà il decreto di ripartizione contenente la indicazione dei concessionari, delle quote loro assegnate, dei canoni stabiliti, e degli altri obblighi imposti ai quotisti. Questo decreto costituirà il titolo dei quotisti dopo che avrà avuto la sovrana approvazione ai sensi dell'art. 13 della legge.

Articolo 57

Art. 57.

L'immissione in possesso dei quotisti avrà luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo del perito ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal commissario regionale, con l'assistenza del podestà o del presidente dell'associazione o di loro speciali delegati, nei giorni che saranno stabiliti con pubblici bandi. Dell'immissione in possesso sarà redatto verbale da trasmettersi al commissario. I quotisti che non si presentassero saranno invitati personalmente con avviso notificato per mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima di quello che sarà nuovamente stabilito per la consegna delle rispettive quote, ed in caso di non comparsa, se l'avviso non sia stato notificato a mani proprie, sarà ripetuto con intervallo di dieci giorni. Coloro che invitati nel modo anzidetto non si presenteranno, personalmente o per mezzo di persona munita di regolare mandato, saranno di pieno diritto considerati come rinuncianti, e le loro quote saranno riassegnate a norma dell'art. 21 della legge. Il mancato intervento dei quotisti dovrà risultare dal verbale che sarà all'uopo redatto.

Articolo 58

Art. 58.

I beni delle associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome dell'associazione con mezzi propri, o con mutui ai termini dei regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142 e 22 aprile 1920, n. 516, o per concessione definitiva in forza del testo unico approvato con regio

decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, sia pervenuti o che perverranno dalle affrancazioni degli usi civici, saranno amministrati con le norme seguenti.

Articolo 59

Art. 59.

Le associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformità di statuti e regolamenti loro particolari. Questi però nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinare le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civici e della legge comunale e provinciale. Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per la approvazione alla giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali modificazioni, sarà trasmessa al ministero dell'economia nazionale, il quale, udito il consiglio di Stato, potrà annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali.

Articolo 60

Art. 60.

Il prefetto della provincia curerà tali adempimenti, anche per mezzo di un suo commissario, qualora le associazioni si mostrino negligenti. La giunta, dopo di averne comunicati i motivi alle rappresentanze interessate ed avere esaminate le eventuali repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse dell'ente agrario. Contro le decisioni della giunta spetta alle associazioni la facoltà di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione al ministero dell'economia nazionale, che deciderà definitivamente.

Articolo 61

Art. 61.

Sono soggette all'osservanza delle norme degli articoli precedenti anche le associazioni aventi per fine il godimento di usi su terre private o di comuni o frazioni, e che non posseggano altri beni.

Articolo 62

Art. 62.

Lo scioglimento delle associazioni agrarie, ai termini dell'art. 25 della legge, potrà essere promosso in ogni tempo, ed anche dopo che sarà completata la sistemazione del patrimonio mediante la ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi civici. Saranno soppresse le associazioni che non possedessero fondi rustici né diritti da far valere su altre terre. I decreti ministeriali di scioglimento delle associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio del comune, a cui l'associazione appartiene, per notizia di tutti gli interessati.

Articolo 63

Art. 63.

Il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle associazioni agrarie, approvato col regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1472, h abrogato.

Articolo 64

Art. 64.

Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'art. 26 della legge, la giunta provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti tra i frazionisti. Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale. L'amministrazione separata della frazione resterà soggetta alla sorveglianza del podestà del comune, il quale potrà sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti.

Articolo 65

Art. 65.

Le norme contenute nel capitolo II della legge relative alla sistemazione, alla ripartizione ed al godimento dei beni dei comuni e delle associazioni non saranno applicate alle associazioni agrarie, composte di determinate famiglie, che, possedendo esclusivamente terre atte a coltura agraria, vi abbiano apportate sostanziali e permanenti migliorie, ancorché su qualche zona i lavori di trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.

Articolo 66

Art. 66.

All'applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvederà con decreto del ministro per l'economia nazionale, su istanza dell'associazione interessata, previo accertamento dello stato di cultura delle terre da farsi con perizia. Le istanze delle associazioni dovranno essere presentate nel termine di giorni novanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 67

Art. 67.

Allorquando dovrà procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle

promiscuità, od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due diversi commissariati regionali, il ministro per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei commissari debba essere affidata l'esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

Articolo 68

Art. 68.

Gli istruttori potranno essere incaricati:

di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;

di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;

di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i commissari debbono provvedere;

di promuovere l'esecuzione delle decisioni;

di trattare e ricevere conciliazioni;

e di eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dal commissario. Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.

Articolo 69

Art. 69.

Gli istruttori, che non abbiano anche la qualità di periti saranno assistiti nelle operazioni l'indole tecnica da periti nominati dal commissario. Il commissario potrà pure assegnare ad unica persona le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito.

Articolo 70

Art. 70.

Il decreto di nomina di questi incaricati indicherà l'oggetto delle indagini e delle operazioni da compiere.

Articolo 71

Art. 71.

Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagli incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di ufficio, dei quali il commissario solamente potrà disporre, se lo crederà, la comunicazione agli interessati dopo di averli esaminati. Questa disposizione non ha applicabile agli atti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.

Articolo 72

Art. 72.

Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti gi` da essi compiuti nell'esercizio dell'ufficio, ancorché non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate. Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati. In caso di inadempimento, il prefetto, su richiesta del commissario, provvederà nei modi stabiliti dall'art. 76 del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.

Articolo 73

Art. 73.

I podestà dei comuni ed i rappresentanti delle associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le incombenze da compiere in ufficio. I podestà dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano con prontezza e diligenza le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.

Articolo 74

Art. 74.

Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal commissario anche senza citazione di parte. Il decreto del commissario sarà notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il reclamo non avrà effetto sospensivo.

Articolo 75

Art. 75.

Quando il commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso comune per le quali non sia stata gi` costituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del

presente regolamento, ne dar` notizia alla giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti tra i frazionisti. Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal comune la qualità demaniale del suolo e comunque l'esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.

Articolo 76

Art. 76.

Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 41 della legge. Il commissario con decreto, in piedi al ricorso, stabilirà il giorno per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.

Articolo 77

Art. 77.

La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei commissari sarà fatta sempre per mezzo dell'ufficiale giudiziario. Potrà però il commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per l'identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.

Articolo 78

Art. 78.

Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge non sarà sufficiente l'accordo delle parti. Sulla domanda provvederà in ogni caso la corte con sentenza.

Articolo 79

Art. 79.

Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla corte gli atti e documenti conservati nell'archivio del commissariato regionale; ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.

Articolo 80

Art. 80.

Qualora per motivi speciali il commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o di incaricare un suo assessore di eseguire o completare istruttorie con accessi sopra luogo, saranno dovuti il rimborso delle spese di viaggio e le indennità relative al grado, ai termini degli articoli 180 e 181 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. La somma sarà prelevata dal deposito eseguito dal comune o dall'associazione agraria interessata.

Articolo 81

Art. 81.

L'ordine di deposito di cui all'art. 39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai debitori da un ufficiale giudiziario della pretura o dall'usciera dell'ufficio di conciliazione. Le spese di notifica ed eventualmente di trasferta saranno pagate dal commissario all'ufficiale giudiziario o all'usciera appena avvenuto il deposito. Quando risulti la trasgressione del tesoriere comunale all'ordine di deposito, il prefetto, su richiesta del commissario regionale, invierà presso la tesoreria comunale un proprio commissario per l'esecuzione dell'ordine, salva l'applicazione a carico del tesoriere de le sanzioni di legge.

Articolo 82

Art. 82.

Il rilascio delle copie degli atti del commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti h regolato come quello degli uffici giudiziari dei tribunali civili. Il commissario stabilirà la misura della ripartizione dei proventi tra il personale di segreteria.

Articolo 83

Art. 83.

Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati saranno dal commissario immediatamente comunicate ai comuni, alle associazioni agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'art. 7 del presente regolamento. Ad essi ha concesso un termine di quindici giorni per presentare al commissario le loro osservazioni ed opposizioni. Trascorsi questi termini il commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi udito il parere dell'ufficio locale del genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse ed escluse, comunicandola immediatamente all'associazione o al comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio. Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo del messo comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito. Contro l'ordinanza di tassazione h dato ricorso al

ministro per l'economia nazionale il quale pronuncerà definitivamente. Potranno ricorrere al ministro per l'economia nazionale i podestà, i presidenti delle associazioni agrarie, i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonché tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione. Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal commissario diventerà definitiva.

Articolo 84

Art. 84.

Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle operazioni sulle vie ordinarie e per l'accesso in campagna sarà corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da certificato del podestà del comune o dal presidente dell'associazione agraria interessata.

Articolo 85

Art. 85.

Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel regno, approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e